



**ORDINANZA N 252 DEL 06/05/2026**

**Ufficio:**Ambiente

**OGGETTO:** PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

CONSIDERATO CHE:

- è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente nota come "zanzara tigre", specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;
- all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes albopictus*, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya e Nile, nelle provincie di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini, Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;
- le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;
- che il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del 03.10.2007 invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;
- che l'Amministrazione comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante.

VISTA la proposta dell'ATS della Provincia di Bergamo, che invita ad assumere idonei provvedimenti;

RITENENDO indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

VISTO l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.07.1934, n. 1265;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTE le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;

VISTO il vigente Regolamento Locale di Igiene, in particolare il Titolo II;

VISTA la nota della Regione Lombardia del 15.03.2016 – prot. G1.2016.0009198;

VISTA la Legge 24.11.1981, n. 689;

**ORDINA**

a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private:

NEI MESI INVERNALI

Di eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi



uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto: Eseguire due interventi adulticidi, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray (che sono comunemente a base di piperonil butossido inibitore enzimatico delle reazioni biochimiche degli insetti, che peraltro allunga l'effetto dei piretroidi) nei seguenti luoghi:

- cantine
- locale caldaia
- locali pompe di sollevamento
- solaio
- vasche settiche
- camere di ispezione rete fognaria

#### NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI

salvo i precetti contenuti nel Regolamento di Polizia Urbana e Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, si attuino allo scopo di:

- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglia stretta o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto d'immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappe gestite dal Comune e dall'A.TS. per il monitoraggio dell'infestazione;
- introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri ed in generale in tutti i sottovasi situati all'aperto, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
- introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI, preferibilmente di tipo biologico/ecologico, (da aprile a ottobre con cadenza ogni 15 giorni) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc);
- TRATTARE CON PRODOTTI ADULTICIDI (da maggio a ottobre con cadenza di un trattamento ogni 30 gg)., le siepi, i cespugli, delle aree verdi private di proprietà mediante l'utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo.

#### **ORDINA ALTRESI'**

1. ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:

- assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

2. ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di:



- curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;
- eliminare le eventuali sterpaglie;

3 a tutti i conduttori di orti di:

- privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

4 ai proprietari e responsabili di depositi e alle attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e altri;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

5 ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- provvedere, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, all'esecuzione di trattamenti larvicidi con cadenza quindicinale, da eseguirsi nel periodo aprile a ottobre, dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia e/o, qualora ne ricorra la necessità, ad eseguire, a mezzo di ditta autorizzata, trattamenti, adulticidi (ogni 15-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l'ora dell'intervento;
- non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione ;

6 alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto di:

- provvedere, dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l'ora dell'intervento.

7 ai responsabili dei cantieri di:

- evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare



raccolte d'acqua;

○ provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

**8 all'interno dei cimiteri:**

qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà comunque essere riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare, nel periodo aprile ottobre, oltre alle sopramenzionate operazioni, anche interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

**AVVERTE**

- Le disposizioni della presente Ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultino avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 a euro 502,00 ai sensi del Regolamento Locale di Igiene vigente. E' ammesso il pagamento in misura ridotta secondo il disposto di cui all'art. 16 della Legge 689/1981;
- che il Corpo di Polizia Locale e l'A.T.S. (Dipartimento di Prevenzione), vigilano per il rispetto della presente, tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, pubblicazione sul sito comunale all'indirizzo [www.comune.treviglio.bg.it](http://www.comune.treviglio.bg.it), nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

**DISPONE**

- che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

**DISPONE ALTRESI'**

la trasmissione della presente ordinanza per quanto di competenza a:

- Corpo di Polizia Locale;
- Direzione del Dipartimento di Prevenzione Medico dell'ATS della Provincia di



Città di  
**TREVIGLIO**

PROVINCIA DI BERGAMO

ORDINANZA

Bergamo;

- Settore Prevenzione A.T.S. di Treviglio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg dalla data di comunicazione della presente ordinanza, al T.A.R. competente per territorio; in alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione del presente atto.



Città di  
**TREVIGLIO**

PROVINCIA DI BERGAMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giacomo MELINI

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 E DEL D.LGS N. 82 DEL 7 MARZO 2005 E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL TESTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA